

La Corte costituzionale elimina dall'ordinamento militare la norma che prevedeva la cessazione dal servizio permanente, senza il preventivo svolgimento del giudizio disciplinare, del militare condannato con sentenza penale irrevocabile, e non sospesa condizionalmente, alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici

[Corte cost. 15 dicembre 2016, n. 268 – Pres. Grossi, Est. Cartabia](#)

Militare – Condanna alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici – Cessazione dal servizio permanente per perdita del grado - Incostituzionalità

Sono incostituzionali gli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui non prevedono l'instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici. (1)

(1)I.- Il T.a.r. per la Lombardia e quello per la Campania, con due distinte ordinanze (rispettivamente del 26 giugno e 5 novembre 2015), hanno sollevato q.l.c. degli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, 4, 35 e 97 Cost., nella parte in cui impongono, senza preventivo giudizio disciplinare, la cessazione dal servizio permanente del militare che abbia perso il grado a seguito di condanna penale definitiva, per reato militare o delitto non colposo, accompagnata dalla inflizione della sanzione accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, non condizionalmente sospesa.

In entrambi i casi si trattava di militari appartenenti all'Arma dei carabinieri condannati a pene variabili (in un caso, due anni, sei mesi e venti giorni di reclusione, nell'altro, pena pecuniaria di euro 3.040,00 di multa, previa revoca del beneficio della sospensione condizionale, in sostituzione della pena detentiva di mesi due e giorni venti di reclusione, inflitta unitamente alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici).

II.- Nell'ordinamento militare, l'art. 923 cod.ord.mil. (lettere da *a*) a *m-bis*), elenca le cause di cessazione dal servizio permanente (estensibili anche al personale in servizio temporaneo ex art. 936, co.3, cod. ord.mil.); fra queste, spiccano quelle di cui alle lett. *i*) – perdita del grado – e *m*) – perdita dello stato di militare ai sensi dell'art. 622 cod. ord. mil. -.

Le cause di perdita del grado sono enumerate nell'art. 861 cod. ord.mil.; rilevano in questa sede, le fattispecie di cui alla lett. *b*) – dimissioni d'autorità - *d*) – rimozione all'esito del giudizio disciplinare – ed *e*)- per condanna penale -.

A loro volta:

a) l'art. 863 cod. ord. mil. specifica i casi di dimissioni d'autorità (fra cui si segnalano quelli correlati all'applicazione a carico del militare di una misura di sicurezza o di prevenzione previo parere della Corte militare d'appello);

b) l'art. 866 cod. ord. mil. individua i due casi in cui la perdita del grado discende automaticamente dalla condanna penale senza preventivo giudizio disciplinare: irrogazione della pena accessoria ordinaria della interdizione temporanea dai pubblici uffici; ovvero della pena accessoria militare della rimozione;

c) l'art. 867 cod. ord. mil., infine, disciplina la forma, l'organo competente e la decorrenza della perdita del grado, stabilendo al comma 3, che se la perdita del grado consegue a condanna penale, la stessa decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

Si coglie l'impianto armonioso e graduale del sistema delle cause di cessazione dal servizio permanente per condotte poste in essere dal militare *contra legem*; infatti, per le ipotesi minori, la misura espulsiva è ammessa all'esito di apposito giudizio disciplinare; per quelle più rilevanti (condanna penale non sospesa condizionalmente per reati militari ovvero delitti non colposi e applicazione di misure di sicurezza e prevenzione, dunque con filtro operato dal giudice penale allorché nega la sospensione condizionale, ovvero dalla Corte militare d'appello), si prevede la cessazione automatica dal rapporto di impiego con mantenimento dello *status* di militare; per quelle di massima gravità, infine, oltre alla cessazione dal servizio, viene meno *ab origine* la qualità di militare.

III.- Questi gli snodi essenziali del ragionamento sviluppato dalla sentenza (che ha ritenuto superata ogni eccezione preliminare, a suo tempo posta a fondamento della declaratoria di inammissibilità della medesima q.l.c. sollevata in riferimento agli art. 3, 4, 35, 97 Cost., di cui alla sentenza 20 novembre 2013, n. 276):

d) costituisce principio generale del pubblico impiego il divieto di destituzione automatica in presenza di condanna penale, occorrendo la mediazione del procedimento disciplinare che può condurre alla sanzione espulsiva nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza al caso concreto;

e) limitate deroghe possono essere ammesse allorché la fattispecie penale abbia contenuto tale da essere radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego o di servizio, come si verifica nell'ipotesi della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art. 28, secondo comma, c.p. (sentenza n. 286 del 9 luglio 1999, in *Foro it.*, 2000, I, 321, e n. 363 del 30 ottobre 1996, *id.*, 1997, I, 706, ivi ogni ulteriore riferimento di dottrina e giurisprudenza) o dell'estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen.;

f) è intrinsecamente irrazionale ancorare la cessazione dal servizio permanente ad una pena accessoria di carattere temporaneo;

g) tale effetto interruttivo del rapporto di servizio non è sostenuto neppure da una valutazione in concreto della pericolosità del soggetto effettuata dal giudice penale (in questi casi, infatti, il giudice delle leggi ha ritenuto legittima una norma di tal fatta (cfr. sentenza n. 112 del 5 maggio 2014, in *Foro it.*, 2014, I, 2027, secondo cui è <<infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, 1° comma, lett. c), d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, nella parte in cui,

per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevede la destituzione di diritto quale conseguenza automatica dell'applicazione di una misura di sicurezza personale, in riferimento agli art. 3 e 97 Cost.>>);

h) a causa dell'ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l'automatica cessazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale o, tanto meno, di pericolosità dell'interessato;

i) si ravvisa una disparità di trattamento con la disciplina riservata al personale dipendente dello Stato e degli enti pubblici in genere, non assistita da una ragionevole causa di giustificazione, atteso che il peculiare *status* dei militari, che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di per sé una valida ragione a sostegno di una siffatta discriminazione, sotto il profilo delle garanzie procedurali poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento dell'amministrazione militare.

L'intervento chirurgico della Corte (e l'apparato argomentativo di sostegno) ha pertanto lasciato coerentemente in vita, fra le altre, le ipotesi di cessazione automatica dal servizio permanente:

j) per perdita del grado derivante dalla condanna alla pena accessoria militare della rimozione, che ha carattere perpetuo ai sensi dell'art. 29 del c.p.m.p. (art. 866, co.1, cod. ord. mil.);

k) per perdita del grado derivante da dimissioni d'autorità a seguito, per quanto qui interessa, di sottoposizione a misura di prevenzione o di sicurezza e previo parere della Corte militare d'appello (art. 863 cod.ord.mil.);

l) per perdita dello stato di militare conseguente: alla degradazione, all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, alla estinzione del rapporto di impiego ai sensi dell'art. 32-*quinquies* c.p. (art. 622 cod. ord. mil.).

Si rammenta infine, che quando il militare si trovi in stato di espiazione della pena detentiva (anche se sostituita in base alle disposizioni dell'ordinamento penitenziario), dovrà essere sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 914 cod. ord. mil.

IV.- Per ogni ulteriore approfondimento sugli argomenti affrontati dalla decisione in rassegna nonché sulla disciplina militare, si segnalano in dottrina, F. BASSETTA, in *Commentario all'ordinamento militare*, a cura di R. DE NICTOLIS – V. POLI – V. TENORE, Roma, 2011, vol. IV, Tomo II, 118 ss., 204 ss.; A. SIMONCELLI, *ibidem*, vol. IV, Tomo III, 155 ss.